$=CITT\Delta$	METROPOLI	ITANA DI ROMA	CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto Accordo Quadro, ex art. 54 comma 3 del
D.lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di rimozione, bonifica e
completo smaltimento amianto e MCA, negli edifici scolastici dell'ambito
EST e SUD, comprese le opere edili indispensabili connesse ed i piani di
lavoro - Piano Operativo 'Ambiente' - Azione 2.1.1 'Interventi di bonifica
di aree inquinate' (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del fondo
sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 31/2018 -
Attuazione di un programma di interventi finalizzato alla rimozione e
smaltimento di amianto da edifici scolastici ed ospedalieri – D.G.R. 1036
del 22.12.2020, CIG: 9532355C2F
Repertorio n. 12391
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno Duemilaventiquattro il giorno Diciotto del mese di Aprile in Roma
nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n.41,
presso l'Ufficio del Segretario Generale
Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città
Metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti
nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:
1) Ing.Claudio DELLO VICARIO, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella
sua qualità di Direttore del Dipartimento I della Città metropolitana di Roma
Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città
metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n.

 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18	
agosto 2000 n. 267;	
 2) Sig.Daniele MACRÌ, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
dell'Operatore Economico GRUPPO ITQ Srl - C.F.: 04961910264 - con sede	
legale in Spresiano (TV), Via Della Liberta' 5/E, iscritta al Registro delle	
Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno in data 06/08/2018 al REA n.	
TV – 414008, come da documento n. T 549879075 del 22/02/2024, acquisito	
d'ufficio	
Il Procuratore Speciale Sig. Daniele MACRÌ interviene con procura del	
sig.Qarri ILIRJAN amministratore unico del GRUPPO ITQ Srl, giusta atto	
rep. n.1593 del 22.03.2024 del Dott.Jacopo Brunello Notaio in Treviso	
(Allegato n.1).	
Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti	
io Ufficiale Rogante sono certo	
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante	
non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge	
16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246	
PREMESSO	
- che con determinazione dirigenziale n. 4041 del 23/12/2022 del Servizio 4	
del Dipartimento I, della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel	
prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato	
l'intervento nonchè le modalità di affidamento tramite Accordo Quadro, ex	
art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore economico	
relativo ai lavori di rimozione, bonifica e completo smaltimento amianto e	

MCA, negli edifici scolastici dell'ambito EST e SUD, comprese le opere edili	
indispensabili connesse ed i piani di lavoro - Piano Operativo 'Ambiente' -	
Azione 2.1.1 'Interventi di bonifica di aree inquinate' (OS 2.1/RA 6.2),	
finanziata con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui alla	
Delibera CIPE n. 31/2018 - Attuazione di un programma di interventi	
finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto da edifici scolastici ed	
ospedalieri – D.G.R. 1036 del 22.12.2020, per un importo stimato pari ad €	
2.797.308,81 IVA esclusa;	
- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,	
l'importo indicato dell'Accordo Quadro, pari ad € 2.797.308,81 IVA esclusa ,	
rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non	
è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo, non è	
previsto un importo minimo garantito;	
 - che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,	
l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di	
730 (settecentotrenta) giorni, è pari ad € 2.432.442,44 soggetto a ribasso	
oltre ad € 364.866,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un	
importo complessivo a base d'asta di € 2.797.308,81 oltre IVA, senza importo	
minimo garantito, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città	
 Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di	
tale importo;	
- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 4041 del 23/12/2022,	
inoltre, è stato approvato il Bando, parte integrante del Capitolato Speciale	
d'Appalto ed il progetto, concernente l'Accordo Quadro con un unico	
operatore economico, ex art.54 co.3 del D.Lgs.50/16, da affidarsi mediante	

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.50/16 con il criterio di	
aggiudicazione del prezzo più basso, sull'elenco prezzi, individuato con	
valutazione di congruità delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del	
citato decreto, con esclusione automatica, relativamente ai lavori suindicati;	
- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato	
effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del	
Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità	
telematica;	
- che nella procedura aperta esperita, il giorno 23/12/2022 come risultante dai	
verbali di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un	
ribasso del 29,67500% da applicare ad ogni contratto attuativo, con costi	
della manodopera per l'espletamento delle prestazioni pari ad € 438.680,00,	
l'operatore economico GRUPPO ITQ Srl - C.F.: 04961910264 - con sede	
legale in Spresiano (TV), Via Della Liberta'5/E, che nel prosieguo di questo	
atto sarà chiamato semplicemente Operatore economico;	
- che in data 22/12/2022 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di	
Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città	
 metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto	
(Allegato n.2);	
- che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico	
 aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica	
l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori	
prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo	
Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla	
eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;	

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi	
dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso	
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito	
incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o	
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il	
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;	
- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città	
Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula	
del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;	
- che, con determinazione dirigenziale n. 4173 del 29/12/2022 del Servizio	
Servizio 4 Dipartimento I, per i lavori in argomento, è stata approvata la	
proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da	
verbale di gara, al predetto Operatore economico;	
- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio	
interessato al presente contratto dichiara che:	
a) con nota Registro di Sistema PI013488-23 del 09/02/2023 è stata	
inviata, del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76	
comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;	
b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con	
contestuale domanda cautelare;	
c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta	
stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;	
- che l'Ing. Claudio Dello Vicario, Direttore del Dipartimento I, in qualità di	
Responsabile Unico del Procedimento in data 05/12/2023, come da nota prot.	
n. CMRC-2023-0194878 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016,	

di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico	
aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii.	
e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta	
efficace;	
- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del	
Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;	
- che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo	
Quadro, si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con	
indicazione dei verbali di consegna dei lavori;	
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-	
INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n. 42603198	
di protocollo con scadenza 20/06/2024, conservato in atti;	
- che con nota prot. n PR_TVUTG_Ingresso_0000361_20230103 in data	
03/01/2023 per l'Operatore economico GRUPPO ITQ srl è stata inviata, ex	
art.87 del D.Lgs.159/11, la richiesta di comunicazione antimafia tramite il	
sistema informatico BDNA della Prefettura di Treviso, a seguito della quale	
la stessa Prefettura nell'ambito del sistema informatico B.D.N.A. ha	
trasmesso, in risposta, il messaggio riferito all'iscrizione in WHITE LIST del	
GRUPPO ITQ Srl con stato dell'istanza in istruttoria mantenendosi pertanto,	
nelle more dell'aggiornamento, la validità dell'iscrizione oltre la sua data di	
scadenza per il protarsi degli accertamenti antimafia, come chiarito dalla Circ.	
del M.I. Prot. n. 11001/119/12 del 14/08/13;	
- che è stata acquisita l'informazione antimafia liberatoria provvisoria, ex	
art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della	
Prefettura di Venezia in data 11.03.2024 prot. n.PR-VEUTG-Ingresso-	

0021573-20240311, ex art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a	
carico del suindicato Procuratore speciale sig Daniele MACRI' e dei relativi	
soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, NON SUSSISTONO le cause	
di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4	
lettere A), B), C) del Codice Antimafia;	
- che il sig. Ilirjan Quarri, nella sua qualità di Rappresentante legale	
dell'Operatore Economico, in data 10.04.2024 ha reso una dichiarazione	
sostitutiva ex artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, conservata nel fascicolo del	
presente contratto, circa l'insussistenza a carico dell'Operatore Economico	
stessa, a suo carico e dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/11 di	
impedimenti ex art. 67 del citato Decreto.	
- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot.	
n. CMRC 0065628 del 12.04.2024, che essendo decorsi i termini di legge	
dalle suindicate richieste di comunicazione antimafia e non essendo	
pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del	
contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.	
 CIO' PREMESSO	
fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali	
I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,	
la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e	
dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51,	
punto 8, della L.16/02/1913 n.89.	
Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti	
 La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del	

Dipartimento I Ing.Claudio DELLO VICARIO concede in appalto	
all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Daniele MACRÌ accetta,	
l'esecuzione dell'Accordo quadro per lavori di rimozione, bonifica e	
completo smaltimento amianto e MCA, negli edifici scolastici dell'ambito	
EST e SUD, comprese le opere edili indispensabili connesse ed i piani di	
lavoro - Piano Operativo 'Ambiente' - Azione 2.1.1 'Interventi di bonifica di	
aree inquinate' (OS 2.1/RA 6.2), finanziata con le risorse del fondo sviluppo e	
coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 31/2018 - Attuazione di un	
programma di interventi finalizzato alla rimozione e smaltimento di amianto	
da edifici scolastici ed ospedalieri – D.G.R. 1036 del 22.12.2020	
- Art.3- Documentazione allegata al contratto	
Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte	
del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4041 del	
23/12/2022:	
a) capitolato speciale di appalto parte prima e parte seconda	
b) relazione tecnica generale e quadri economici.	
I documenti di cui alle lettere a), b), (Allegati n. 3, 4) unitamente all'Offerta	
Economica (Allegati n. 5) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il	
presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono	
firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana	
nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del	
presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato	
Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici	
19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli .	
Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro	

L'ammontare del presente Accordo Quadro è di € 2.797.308,81 (euro
duemilionisettecentonovantasettemilatrecentotto/81) oltre IVA. La Città
Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di
lavori/prestazioni all'Operatore economico fino alla concorrenza massima
dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà
approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e
l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del
ribasso percentuale pari a 29,67500% offerto dall'Operatore economico in
sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad € 2.797.308,81, esclusa
IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana
non è obbligata a ordinare lavori/prestazioni fino alla concorrenza di tale
importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento,
indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori/prestazioni, previsti nel
presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi,
dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto
all'ammontare massimo del presente contratto. L'ammontare del presente
contratto è di € 2.797.308,81 IVA esclusa. Il costo della manodopera
indicato nell'offerta è pari ad € € 438.680,00. La spesa complessiva,
compresa IVA sarà impegnata con specifiche Determinazioni Dirigenziali che
saranno predisposte per ogni contratto applicativo. I lavori da eseguire
saranno ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite
Contratti Applicativi, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che,
come prescritto all'art.3.3 del C.S.A., dovranno di regola prevedere:
a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
b) la descrizione e la consistenza delle lavorazioni ;

 c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti
l'intervento da realizzare;
d) i luoghi interessati dagli interventi;
e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con
applicazione del ribasso offerto in sede di gara e con indicazioni delle quote
riferite ai lavori ed alla sicurezza;
f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
h) il termine per l'emissione della certificazione attestante di regolare
esecuzione/collaudo delle opere;
i) i documenti previsti in materia di sicurezza;
l) computo metrico estimativo.
Art.5- Polizza fidejussoria definitiva
Art.5- Polizza fidejussoria definitiva A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC90FTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC9OFTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di Milano in data 21/12/2023 per l'importo di € 440.296,41, con appendice n. 1
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC90FTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di Milano in data 21/12/2023 per l'importo di € 440.296,41, con appendice n. 1 rilasciata in data 12.03.2024. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC9OFTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di Milano in data 21/12/2023 per l'importo di € 440.296,41, con appendice n. 1 rilasciata in data 12.03.2024. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubbliciL'Operatore economico è in
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC9OFTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di Milano in data 21/12/2023 per l'importo di € 440.296,41, con appendice n. 1 rilasciata in data 12.03.2024. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubbliciL'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da SGS certificato n.
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC9OFTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di Milano in data 21/12/2023 per l'importo di € 440.296,41, con appendice n. 1 rilasciata in data 12.03.2024. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubbliciL'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da SGS certificato n. IT19/0338 avente scadenza il 19/11/2026 e della certificazione ambientale
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC9OFTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di Milano in data 21/12/2023 per l'importo di € 440.296,41, con appendice n. 1 rilasciata in data 12.03.2024. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubbliciL'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da SGS certificato n. IT19/0338 avente scadenza il 19/11/2026 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da SGS certificato n. IT19/0294 avente scadenza il
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC9OFTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di Milano in data 21/12/2023 per l'importo di € 440.296,41, con appendice n. 1 rilasciata in data 12.03.2024. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubbliciL'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da SGS certificato n. IT19/0338 avente scadenza il 19/11/2026 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da SGS certificato n. IT19/0294 avente scadenza il 04/08/2024, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. PC9OFTET rilasciata dalla ZURICH - Agenzia di Milano in data 21/12/2023 per l'importo di € 440.296,41, con appendice n. 1 rilasciata in data 12.03.2024. La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubbliciL'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da SGS certificato n. IT19/0338 avente scadenza il 19/11/2026 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da SGS certificato n. IT19/0294 avente scadenza il 04/08/2024, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria

caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di	
rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30	
giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana	
avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di	
essa.	
Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)	
A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,	
l'Operatore economico ha sottoscritto con la ZURICH - Agenzia di Frazione	
Marghera (VE) la polizza n.PC1HXRZD rilasciata in data 21/12/2023	
Art.7- Validità polizza	
Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme	
assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta	
polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tale	
polizza sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore	
economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio	
carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di	
sinistro	
Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro	
L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra	
richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione	
lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall' art.6.1 del	
capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei	
lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è di	
730 (settecentotrenta) giorni, decorrenti dal primo contratto applicativo, e	
comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale	

complessivo dell'accordo quadro. Per il maggior tempo impiegato sarà	
 applicata una penale come stabilito dall'art.3.13 del C.S.A. Gli interventi di	
cui al presente contratto dovranno essere eseguiti negli istituti scolastici della	
Città Metropolitana indicati all'art.2.2 del C.S.A. L'Amministrazione si	
riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.	
1456 del Codice Civile	
Art.9 – Modalità di liquidazione	
A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del	
Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i	
pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città	
Metropolitana.	
Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione	
L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente	
dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge	
n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico	
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in	
forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come	
modificata dalla legge n.217/2010	
Art.11- Anticipazione e pagamenti	
L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e	
ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni	
contratto applicativo come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione	
di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste	

all'art. 3.10 ed all'art.8.6 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai	
pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito	
dall'art.3.12 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è	
dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei	
Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed	
aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.	
Art.12- Determinazione dei prezzi	
Trova applicazione l'art.4.1 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in	
materia.	
Art.13- Subappalto	
Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt.7.10 del Capitolato	
Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti	
la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze,	
con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal	
D.Lgs. n. 50/2016 L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato	
che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni:	
Categoria OG12 – OG1: Attività di bonifica di materiali con amianto	
compatto e/o friabile e bonifica terreni; opere edili; campionamenti e analisi;	
trasporti e smaltimenti; attività di ristrutturazione e riqualifica di edifici	
civili esistenti ; pavimenti e rivestimenti; impermeabilizzazioni; opere di	
murature; controsoffittature; impianti elettrici; impianti meccanici; impianti	
idrico-sanitari; opere di vetrazione e serramentistica; calcestruzzi; impianti	
ascensori; opere di consolidamento; demolizioni; risanamenti; solai	
sottofondi - vespai e massetti; tetti e manti di copertura; realizzazione di	
pareti in cartongesso; tamponature e tramezzature industriali; cappotto	

parete esterna e/o interna edifici; opere di intonaci e pitturazione; opere da	
falegname e infissi in PVC; opere in ferro e alluminio; ponteggi; impianti di	
aspirazione, impianti gestione fumi tipo canne fumarie, isolamenti termici.	
Categoria OG2: opere di conservazione e restauro; solai – volte - architravi	
e piattabande; murature: esecuzione di tracce – Opere complementari –	
restauro e risanamenti parametri murari; opere in pietra: pulizia –	
consolidamento – protezione; restauro – Fornitura e Posa elementi lapidei;	
opere di consolidamento: rinforzi strutturali a base di fibre di carbonio -	
consolidamento su strutture orizzontali e verticali; infissi: riparazione infissi	
in legno; ripristino intonaci; opere da pittore; pavimenti; stucchi, nei limiti	
previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e	
ss.mm.ii	
Art.14- Piano Operativo di Sicurezza	
L'Operatore economico consegna il Piano Operativo di Sicurezza e si	
impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che	
saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori, per ogni contratto	
applicativo	
Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le	
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
Art.16 - Inadempienze contrattuali	
Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana	
accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le	
condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale	
l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso	

inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città	
Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli	
obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città	
Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese	
derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico	
Art.17- Divieto di cessione del contratto-	
E' vietata la cessione del presente contratto.	
Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione	
L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto	
attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione,	
anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città	
Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far	
utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più	
appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme	
di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali	
deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città	
Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione	
e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi	
luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente	
contratto da parte di altre imprese affidatarie.	
Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale	
Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto,	
l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme	
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle	
imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in	

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si	
obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la	
scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti	
obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle	
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura	
industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico	
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.	
Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	
L'Operatore economico è responsabile dell' assolvimento di tutti gli	
obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei	
confronti dei dipendenti	
Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione	
Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art.	
2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto	
del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la	
sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben	
conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi	
corruttivi e Trasparenza" del vigente Triennio 2024-2026, approvato giusta	
Decreto del Sindaco Metropolitano n.25 del 29 febbraio 2024.	
Art.22- Trattamento dei dati personali	
La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa	
l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto,	
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli	
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del	
Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto,	

designerà responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle
attività connesse all'esecuzione del presente contratto, l'Operatore
economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e
dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.
Art. 23 - Recesso
La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi
dell'art.89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di
comunicazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di
Treviso prot. n. PR_TVUTG_Ingresso_0000361_20230103 in data
03/01/2023, ex art.87 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico
GRUPPO ITQ Srl ed all'informazione antimafia liberatoria provvisoria,
acquisita tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Venezia
in data 11.03.2024 prot. n.PR-VEUTG-Ingresso-0021573-20240311, ex
art.91 del D.lgs.159/11, per il Procuratore speciale sig. Daniele MACRI',
siano accertate cause ostative
Art.24- Spese, imposte e tasse
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i
diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico
dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme
occorrentiGli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo
saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,
con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle
Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione
dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità
previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014
Art.25- Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale
d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme
contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49
del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso
vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto,
valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato
speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al
punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.
Art.26 – Foro competente
Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore
economico elegge domicilio presso la sede del Dipartimento I in Roma viale
G.Ribotta n.41Per la risoluzione di eventuali controversie le parti
escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità
giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma
Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto
da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo
dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo
sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale,
della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14

del D.Lgs.50/16	
L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Daniele MACRÌ	
IL DIRIGENTE: firmato Claudio DELLO VICARIO	
IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara	
espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni	
seguenti del presente contratto:	
Art.8- Tempi di esecuzione e penali	
Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione	
Art.13- Subappalto	
Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto	
Art.16- Inadempienze contrattuali	
Art.17- Divieto di cessione del contratto-	
Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione	
Art.23- Recesso	
Art.26– Foro competente	
L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Daniele MACRÌ	
Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in	
formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.	